

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 23 maggio 2022

**D.g.r. 16 maggio 2022 - n. XI/6380**  
**Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le seguenti leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e dalla l.r. 4 luglio 2018, n. 9;

Visti con riferimento all'apprendistato professionalizzante di secondo livello:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», in particolare l'art. 44, che al comma 3 stabilisce che «la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali [...]»;
- le Linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che rimettono alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l'apprendistato, finalizzata all'acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi, consentendo la realizzazione della formazione in FAD nelle modalità disciplinate dalle Regioni e Province Autonome;
- la circolare n. 2 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 7 aprile 2022 «Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD» riferita all'apprendistato professionalizzante, nella quale «[...] si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per «e-learning» si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. [...] Appare necessario, pertanto, per le medesime ragioni innanzi esplicitate, che tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione»;

Viste con riferimento alla misura della formazione continua, finalizzata all'accrescimento della competitività aziendale mediante l'innalzamento delle competenze professionali dei lavoratori:

- la d.g.r. XI/2770 del 31 gennaio 2020 «Linee guida per l'attuazione degli interventi di Formazione continua - Fase VI - POR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario I - Occupazione», la successiva d.g.r. XI/3042 del 15 aprile 2020 «Interventi di formazione continua Fase VI - Misure a sostegno delle aziende in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e il relativo atto attuativo d.d.u.o. n. 6251 del 27 maggio 2020 «Approvazione dell'Avviso pubblico per l'attuazione di misure di Formazione Continua - Fase VI - POR FSE 2014-2020 - Asse prioritario I - Occupazione», che hanno introdotto la modalità FAD nel contesto emergenziale, rendendola possibile fino al 100% delle ore in modalità sincrona;
- la d.g.r. n. XI/5648 del 30 novembre 2021 «Formazione continua 2022 - Prosecuzione della misura e aggiornamento delle Linee Guida» e il relativo atto attuativo d.d.s. n. 335 del 18 gennaio 2022 «POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di Formazione Continua 2022», che ha stabilito la possibilità di svolgere la formazione in FAD fino al 100% delle ore in modalità sincrona, senza porre limitazioni legate al contesto emergenziale, in considerazione della positiva esperienza riscontrata dalle aziende nel contesto dell'Avviso del 2020;

Visto il decreto legge 24 marzo 2022 «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epide-

mia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»;

Considerato che il decreto legge alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica stabilisce l'esigenza di superare lo stato di emergenza fissato al 31 marzo 2022, dettando una serie di disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

Atteso che il decreto regionale n. 4409 del 31 marzo 2022 «Indicazioni operative per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a seguito del superamento dello stato di emergenza da COVID 19» nel recepire la fine dello stato di emergenza, stabilisce che:

- viene introdotto, per i percorsi extra-DDIF e di politica attiva, dallo scadere dello stato di emergenza e fino al 31 agosto 2022, un periodo transitorio con le disposizioni in vigore alla data del 31 marzo 2022 per le varie tipologie dell'offerta formativa e dei servizi al lavoro di Regione Lombardia;
- tale periodo transitorio permette il graduale passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario, garantendo in questo modo un periodo di adattamento alle nuove modalità con conseguente eventuale adeguamento per i soggetti accreditati al lavoro e per gli enti di formazione della programmazione delle loro attività;
- viene confermata la possibilità di svolgere i tirocini extracurricolari in modalità smart working nei casi in cui tale modalità di lavoro sia prevista dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante;
- per la fase ordinaria a valere dal 1° settembre 2022, verranno emanate specifiche disposizioni con apposito provvedimento per regolamentare l'erogazione dell'offerta formativa regionale;
- per la filiera professionalizzante con i percorsi in Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione fino al 31 agosto 2022 sono in vigore specifiche disposizioni dettate all'Allegato A «Indicazioni operative sullo svolgimento»;
- delle attività formative a seguito del termine dello stato di emergenza» al medesimo decreto;

Considerato che nella fase più delicata di diffusione dell'epidemia da COVID 19, sono state stabilite, tra l'altro, una serie di misure atte a contenere la diffusione del virus, dando la possibilità di proseguire le attività formative svolgendo le lezioni con la modalità a distanza;

Preso atto CHE:

- la pandemia da COVID-19 e le conseguenti misure a tutela della salute finalizzate a limitare i contagi, hanno evidenziato il nuovo ruolo che le tecnologie informatiche possono rivestire nello svolgimento delle attività formative;
- seppure divenuta elemento organizzativo durante il periodo emergenziale, la modalità di formazione a distanza è ormai adottata dagli enti accreditati caratterizzandosi per estrema accuratezza di tracciabilità e monitoraggio, grazie anche alla diffusione di piattaforme informatiche sempre più sofisticate;

Preso atto dell'Accordo 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate al termine del periodo di emergenza sanitaria;

Atteso che l'Accordo, stabilisce tra l'altro, una serie di utili definizioni circa le modalità FAD e E-learning e una serie di procedure per l'utilizzo della formazione a distanza in modo da garantire la tracciabilità e il monitoraggio delle attività di formazione svolte;

Considerato pertanto alla luce del mutamento di scenario introdotto dalla gestione dell'emergenza da COVID 19, necessario aggiornare le disposizioni attualmente in vigore e fornire indicazioni operative che dovranno accompagnare le attività di tutta l'offerta formativa in via ordinaria di Regione Lombardia a valere dal 1 settembre 2022;

Valutato conseguentemente:

- di stabilire per la fase ordinaria a valere dal 1 settembre 2022 che l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 30% del monte ore teorico in modalità sincrona, al netto pertanto dell'eventuale tirocinio/stage, attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza;
- di stabilire che per i percorsi in essere al 1 settembre 2022, la percentuale del 30% di ore da destinare alla modalità FAD-E learning va calcolata sulla parte di percorso teorico

rimanente, al netto pertanto dell'eventuale periodo di tirocinio/stage, di attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza;

- di stabilire che le modalità descritte ai punti precedenti si applichino anche alla formazione di base e trasversale finanziata con risorse pubbliche nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante di secondo livello ex art. 44 del d.lgs. 81/2015, rinviando invece alla circolare n. 2 del 7 aprile 2022 dell'Ispezzione Nazionale del Lavoro per la disciplina della formazione di base e trasversale finanziata dalle aziende;

Ritenuto invece, con riferimento alla formazione continua, di mantenere anche per il periodo ordinario la possibilità che la formazione sia svolta in FAD fino al 100% delle ore in modalità sincrona, in considerazione del fatto che questa misura si rivolge alle aziende, che hanno spesso adottato lo *smart working* come modalità autonoma e formalizzata di organizzazione delle proprie attività con un'alta percentuale di lavoro a distanza;

Considerata la necessità di mantenere la possibilità di svolgere i tirocini extracurricolari in modalità *smart working* nei casi in cui tale modalità di lavoro sia prevista dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante;

Ritenuto, altresì, di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e l'approvazione di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie relativamente all'attivazione delle doti, l'erogazione dei servizi al lavoro individuali e di gruppo effettuate con la modalità a distanza, anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire dal livello europeo, Commissione Europea, e nazionale, Autorità di Gestione del PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziari dai fondi comunitari;

Stabilito che, alla luce del presente provvedimento che fornisce indicazioni generali sull'uso dell'utilizzo della modalità FAD/e-learning in via ordinaria a valere su tutta l'offerta formativa e dei servizi al lavoro di Regione Lombardia, potranno essere emanati specifici provvedimenti di disciplina inerenti specifiche tipologie di percorsi e/o specifici avvisi che si distinguono per la loro peculiarità;

Atteso che tali disposizioni non si applicano all'offerta formativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, per la quale verrà stabilita apposita regolamentazione;

Valutata inoltre la necessità di rinviare a eventuali successivi specifici provvedimenti l'adozione e l'approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito dell'offerta formativa e dei servizi al lavoro di Regione Lombardia, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto infine, in considerazione della peculiarità della filiera professionalizzante e dei percorsi in Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione, di rimandare ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale le disposizioni circa il ricorso alla FAD per il periodo ordinario a decorrere dal 1° settembre 2022, che coincide con l'inizio dell'Anno Formativo 2022/2023;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale;

Sentiti i rappresentanti della cabina di regia per il monitoraggio dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in situazione di emergenza sanitaria, convocata su piattaforma digitale il 4 maggio u.s.

Sentiti inoltre i rappresentanti della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 22/2006 regolarmente convocati per il giorno 11 maggio 2022;

All'unanimità dei voti;

#### DELIBERA

1. di fornire agli enti accreditati al lavoro e alla formazione una serie di disposizioni necessarie alla ripresa di tutte le attività formative in via ordinaria a valere dal 1 settembre 2022;

2. di stabilire per la fase ordinaria a valere dal 1 settembre 2022 l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 30% del monte ore teorico in modalità sincrona, al netto pertanto dell'eventuale tirocinio/stage, attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza;

3. di stabilire che per i percorsi in essere al 1 settembre 2022, la percentuale del 30% di ore da destinare alla modalità FAD-E learning va calcolata sulla parte di percorso teorico rimanente, al netto pertanto dell'eventuale periodo di tirocinio/stage, di attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza;

4. di stabilire che le modalità descritte ai punti 2 e 3 si applichino anche alla formazione di base e trasversale finanziata con risorse pubbliche nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante di secondo livello ex art. 44 del d.lgs. 81/2015, rinviando invece alla Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 dell'Ispezzione Nazionale del Lavoro per la disciplina della formazione di base e trasversale finanziata dalle aziende;

5. di mantenere, per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate, limitatamente alla misura della formazione continua la possibilità che la formazione sia svolta in FAD fino al 100% delle ore in modalità sincrona e secondo le regole previste dagli Avvisi approvati con d.d.u.o. n. 6251 del 27 maggio 2020 e d.d.s. 335 del 18 gennaio 2022;

6. di prevedere che i servizi al lavoro potranno essere svolti in modalità a distanza in misura e secondo le modalità definite dai singoli dispositivi, in coerenza con i vincoli stabiliti dai singoli programmi in merito al riconoscimento della spesa;

7. di mantenere la possibilità di svolgere i tirocini extracurricolari in modalità *smart working* nei casi in cui tale modalità di lavoro sia prevista dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante;

8. di rimandare, per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate, ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale le disposizioni circa il ricorso alla FAD per il periodo ordinario a decorrere dal 1° settembre 2022, che coincide con l'inizio dell'Anno Formativo 2022/2023, in relazione alla filiera professionalizzante e ai percorsi in Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione;

9. di approvare i seguenti allegati tecnici relativi alle diverse tipologie dell'offerta formativa e dei servizi al lavoro di Regione Lombardia:

- Allegato 1) «Indicazioni per l'utilizzo della formazione a distanza per l'erogazione dei servizi formativi e al lavoro»;
- Allegato 1A) «Modalità operative per l'avvio e la realizzazione delle attività extraobbligo formativo ivi comprese le professioni regolamentate»;
- Allegato 1B) «Indicazioni regionali in merito all'erogazione della formazione a distanza per i contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 81/2015»;
- Modello A «Presentazione delle attività formative in modalità e-learning»;
- Modello B «Registro formativo e delle presenze on line»;

10. di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e l'approvazione di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie relativamente all'attivazione delle doti, l'erogazione dei servizi al lavoro individuali e di gruppo effettuate con la modalità a distanza, anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire dal livello europeo, Commissione Europea, e nazionale, Autorità di Gestione del PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziari dai fondi comunitari;

11. di prevedere che nel periodo ordinario potranno essere comunque emanati provvedimenti di disciplina inerenti specifiche tipologie di percorsi e/o specifici avvisi che si distinguono per la loro peculiarità;

12. di stabilire che tali disposizioni non si applicano all'offerta formativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, per la quale verrà emanata apposita regolamentazione dalla DG Welfare;

13. di rinviare a eventuali successivi specifici provvedimenti l'adozione e l'approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito dell'offerta formativa di Regione Lombardia, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto;

14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Lombardia e sul BURL;

15. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Allegato 1)****INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI FORMATIVI E AL LAVORO****1.1 PREMESSA**

A seguito del decreto legge 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'esigenza di superare lo stato di emergenza si rende doveroso fornire una serie di disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività formative in via ordinaria.

È comunque utile richiamare la condizione di attenzione che dovrà comunque accompagnare le attività formative inerenti l'offerta formativa regionale nel corso dei prossimi mesi, fatta salva la necessità di adottare nuovi provvedimenti al variare delle condizioni.

Gli operatori sono pertanto invitati a prestare la massima attenzione su questo punto, con particolare riferimento all'utilizzo delle aule, dei laboratori, delle aree comuni e delle aree di accesso, fermo restando il rispetto delle diverse disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio oggi vigenti e di quelle che potranno essere emanate in futuro degli organi competenti.

Le indicazioni che seguono riguardano in generale tutti i percorsi dell'offerta formativa nonché i servizi al lavoro di Regione Lombardia erogati dagli enti accreditati in Regione Lombardia che non siano diversamente disciplinati da specifici atti.

Alla formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08, si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni o da altre disposizioni.

**1.2. PERIODO TRANSITORIO E PERIODO ORDINARIO**

Per permettere agli enti accreditati il graduale passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario e garantire in questo modo un periodo di adattamento alle nuove modalità ordinarie con conseguente eventuale adeguamento della progettazione formativa è stato stabilito con decreto regionale n. 4409 del 31 marzo 2022 un periodo transitorio dal 1 aprile 2022 fino al 31 agosto 2022.

In questo periodo transitorio valgono le disposizioni in vigore per il periodo emergenziale e per le varie tipologie di percorsi relativamente all'utilizzo delle modalità FAD/E-learning.

In questa fase, fermo restando i limiti posti dai singoli provvedimenti delle varie tipologie di offerta, l'ente accreditato potrà valutare se realizzare le attività teoriche solo in presenza, solo in FAD o alternando ore in presenza e ore di FAD.

Dal 1 settembre 2022 le attività dell'offerta formativa di Regione Lombardia potranno essere realizzate in FAD esclusivamente con la modalità sincrona con una percentuale che non può superare il 30% del monte ore teorico. Eventuali periodi di tirocinio/stage, attività pratica/laboratoriale ed esami finali devono essere realizzate sempre in presenza.

Per i percorsi avviati nel periodo emergenziale e nel periodo transitorio e ancora in essere alla data del 1 settembre 2022, la percentuale del 30% di ore da destinare alla modalità FAD-E learning va calcolata sulla parte di percorso teorico rimanente, al netto pertanto dell'eventuale periodo di tirocinio/stage, di attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza.

A titolo di esempio, per un percorso di 200 ore di sola teoria avviato a giugno 2022 e per il quale si sono già realizzate 100 ore fino al 31 agosto (tutte in FAD considerando il periodo transitorio), dal 1 settembre fino al termine del percorso per le restanti 100 ore potranno essere realizzate in FAD solo 30 ore. Pertanto le lezioni teoriche svolte in modalità e-learning durante lo stato di emergenza o nel periodo transitorio non devono essere prese in considerazione per conteggiare il limite del 30%.

**Nel periodo ordinario sarà possibile erogare le attività in FAD solo in modalità sincrona.**

### **1.3. DEFINIZIONE DI FAD ED E-LEARNING**

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.

Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle

modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

## Allegato 1A)

### **2.1 MODALITÀ OPERATIVE PER L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EXTRAOBBLIGO FORMATIVO IVI COMPRESSE LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE**

Salvo quanto stabilito negli specifici avvisi e negli specifici atti riguardanti peculiari percorsi formativi, gli enti accreditati che intendono avviare percorsi formativi per maggiorenni, ivi compresi i percorsi abilitanti e regolamentati, e intendono utilizzare le modalità di formazione a distanza nel periodo ordinario, devono seguire le seguenti indicazioni operative.

I percorsi devono essere avviati regolarmente sul sistema informativo Gefo (o su SIUF a seconda della tipologia di percorso e di offerta) secondo le indicazioni di cui al decreto n. 12453 del 20 dicembre 2012 e pertanto effettuano la comunicazione di avvio tramite sistema informativo regionale entro la data di inizio delle attività formative. La comunicazione si riferisce alla durata complessiva del percorso formativo e comprende i seguenti documenti allegati:

- a) calendario complessivo di tutte le ore del percorso formativo;
- b) elenco allievi.

Qualora la comunicazione di avvio sia stata protocollata con data successiva all'avvio delle attività formative, le ore di lezione svolte fino a quel momento non saranno ritenute valide.

All'atto dell'iscrizione di un allievo l'ente accreditato è tenuto a verificare, trattenendone copia, la seguente documentazione ai sensi della circolare regionale E1.2015.0288677 del 29/07/2015:

- 1) documento di identità, cui si aggiungono, in caso di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno ai sensi della normativa nazionale e/o comunitaria vigente;
- 2) titolo di studio di accesso, previsto dallo specifico percorso formativo.

Per tutti i percorsi formativi, qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese extra UE, deve essere presentata all'atto dell'iscrizione la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o dall'Ambasciata Italiana all'estero; mentre qualora il titolo sia stato conseguito in un Paese UE basta la traduzione asseverata da una Autorità Italiana (Tribunale, Giudice di Pace o Notaio) a patto che sia chiaro il livello di scolarizzazione raggiunto. Qualora non sia chiaro il livello di scolarizzazione occorre presentare la dichiarazione di valore. Salvo i limiti stabiliti dai singoli avvisi, possono essere avviate attività formative con un numero di allievi non superiore alle 30 unità per garantire una maggiore

efficacia delle attività formative sia in presenza, sia con il ricorso in modalità e-learning.

Le ore di lezione dovranno essere articolate in 60 minuti sia che le lezioni si svolgano in presenza, sia in modalità FAD E-Learning. Non è possibile effettuare più di 8 ore di lezione in qualsiasi modalità in una stessa giornata.

## **2.2 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA FAD/E-LEARNING NEI PERCORSI EXTRAOBBLIGO E NEI PERCORSI REGOLAMENTATI**

La FAD/E-learning dovrà essere erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme (Learning Management System) attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line per ogni allievo;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.);
- garantire un accesso guest per i controlli di Regione Lombardia.

I soggetti erogatori che intendono proporre l'erogazione della formazione in modalità FAD o E-Learning dovranno:

- registrare su Gefo o su SIUF l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- rendere disponibile, a conclusione delle attività formative, il registro formativo e delle presenze per la formazione erogata a distanza predisposto dal docente e la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma.

Si specifica che, laddove la stampa dei report prodotti dalle piattaforme non contenga l'identificazione anagrafica dei partecipanti ma unicamente delle utenze in codice, è necessario allegare al registro formativo un prospetto di riconciliazione con l'anagrafica dei partecipanti, siano essi docenti o discenti.

**Unitamente alla comunicazione di avvio trasmessa in Gefo o in SIUF, l'ente accreditato dovrà inoltrare alla DG Formazione e Lavoro il modello**  
**A** a Regione Lombardia all'indirizzo mail  
controlliprimolivello@regione.lombardia.it, e alla casella pec

lavoro@pec.regione.lombardia.it indicando nell'oggetto "FAD-Bando o Tipologia di corsi riferimento - ID Corso":

Nell'allegato A tra l'altro vanno inserite, tra l'altro, le seguenti informazioni

- utenza GUEST;
- esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate a ciascuna misura;
- elenco dei partecipanti con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento delle Lezioni;
- in caso di percorso misto (aula e FAD), indicare l'elenco dei partecipanti in aula e di quelli in FAD.

Una volta avviato il percorso su GEFO o su SIUF e inoltrate la pec e la mail, non è necessario attendere l'autorizzazione degli uffici regionali per l'avvio delle attività formative.

Gli uffici regionali si riservano di effettuare opportune verifiche sulle comunicazioni inoltrate e sulle attività formative realizzate e si riservano ogni provvedimento sanzionatorio in caso di irregolarità riscontrate.

È richiesto, che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report; l'ente accreditato inoltre deve compilare giornalmente il modello B per ogni lezione svolta anche per le offerte per le quali è previsto il registro elettronico su SIUF.

Per le sole attività teoriche, l'operatore può valutare l'opportunità, sempre al fine di assicurare l'erogazione delle attività formative in sicurezza, di uno svolgimento contestuale in presenza per una parte dei partecipanti e in video conferenza per i restanti, garantendone la rotazione fermo restando il vincolo del 30% massimo di FAD per ogni allievo. In tali casi, nel registro per i partecipanti collegati da remoto dovrà essere inserita la specifica "connesso in remoto" e dovrà essere tenuta la registrazione degli accessi.

Si precisa che se la modalità utilizzata è "mista" il docente deve garantire la propria presenza in aula.

Nei casi di attività svolte in modalità mista, il soggetto attuatore dovrà darne evidenza anche nel registro didattico e delle presenze tradizionale, indicando espressamente le diverse modalità di partecipazione per ogni studente.

### **2.3 PROVE D'ESAME**

Le prove finali di tutti i percorsi extraobbligo di formazione regolamentata e non regolamentata, finanziata e non finanziata, ivi comprese le prove di verifica della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale devono svolgersi sempre in presenza.

**Allegato 1B)****INDICAZIONI REGIONALI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART. 44 D.LGS 81/2015**

**Dal 1° settembre 2022 l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning per la formazione di base e trasversale, finanziata da risorse pubbliche nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del D.Lgs. 81/2015, è consentito nel limite del 30% del monte ore teorico.**

Le attività di formazione a distanza, erogate dagli operatori accreditati, potranno prevedere la FAD o l'E-learning **esclusivamente in modalità sincrona**, attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

In particolare, **le piattaforme (Learning Management System)** attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza **dovranno**:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti online;
- consentire di tracciare l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, con il dettaglio delle materie trattate, della data e dell'orario di accesso e di uscita dalla connessione alla sessione formativa e delle eventuali disconnessioni e nuovi accessi;
- consentire l'estrazione del tracciato anche in formato Excel;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.).

Ai fini della rendicontazione delle spese gli operatori dovranno comunque produrre un **registro formativo e delle presenze** predisposto e sottoscritto dal docente con l'elenco dei partecipanti, la descrizione dell'argomento trattato, la data e l'ora della lezione. Al registro deve essere sempre allegata la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma (LMS, anche in formato Excel).

Inoltre, al fine di effettuare i controlli di primo livello, l'Operatore dovrà fornire adeguate informazioni circa l'effettivo svolgimento della formazione in FAD sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale. Pertanto, la piattaforma

deve prevedere un'utenza di accesso all'aula virtuale che consenta la verifica dell'effettivo svolgimento della formazione a distanza sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale. La registrazione della lezione deve essere conservata e disponibile in caso di controlli dell'Amministrazione competente.

Infine, per quanto riguarda la **formazione di base e trasversale autofinanziata dalle aziende**, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Modello A)

**PRESENTAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING****1. DATI IDENTIFICATIVI**

Denominazione ente accreditato: .....

Sede Accreditata di riferimento.....

Piattaforma utilizzata: .....

Titolo del corso: .....

ID Corso/Progetto:.....

Numero di ore in FAD.....

Offerta Formativa in Gefo o SIUF.....

Referente delle attività.....

E-mail e n. telefono.....

Utenza Guest per permettere

Il controllo di Regione Lombardia.....

**2. Strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità e-learning**

Campo descrittivo



Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 23 maggio 2022

**6. ELENCO PARTECIPANTI**

N.	NOMINATIVO	E-MAIL
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

IL DIRETTORE DEL CORSO

.....

MODELLO B)



Regione Lombardia (1)

**REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE**

**SCHEDA GIORNO**

Partecipante	GIORNO		MESE		ANNO		Firma del docente
	Orario di connessione	Orario di disconnessione	Orario della lezione online	Argomento della lezione online	Orario della lezione online	Argomento della lezione online	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

9					
10					

FIRMA

IL DIRETTORE DEL CORSO (2)

.....

## NOTE

- (1) In caso di attività finanziata al posto del logo di Regione Lombardia vanno inseriti i loghi istituzionali del bando/Avviso di riferimento. In caso di attività autofinanziata va lasciato il logo di Regione Lombardia
- (2) La firma deve essere apposta dallo stesso soggetto che firma giornalmente il registro didattico e delle presenze, deve essere indicato nome e cognome in stampatello e apporre il timbro dell'ente accreditato